

Si rende noto:

- che come ribadito nelle Ordinanze di ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali n. 9302897 del 30 gennaio 2020 e n. 468523 del 3 settembre 2020, ai sensi della disciplina in materia, costituisce «dato personale» «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).
- e che il trattamento dei dati personali deve, inoltre, avvenire nel rispetto dei principi indicati nell'art. 5 del RGPD, fra cui quelli di «liceità, correttezza e trasparenza» nonché di «minimizzazione dei dati», secondo i quali i dati personali devono essere – rispettivamente – «trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (par. 1, lett. a e c).

In tale quadro, il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici **è lecito solo se necessario «per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento» oppure «per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (art. 6, par. 1, lett. c ed e, del RGPD). Pertanto, risultano applicabili le disposizioni contenute nell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, laddove è sancito che **l'operazione di diffusione di dati personali** (come la pubblicazione su Internet), da parte di soggetti pubblici, **è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.**

Conseguentemente, nel rispetto dei principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD) e, in conformità con le Linee guida del Garante in materia di trasparenza, **la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento viene riservata ai soli partecipanti alla procedura concorsuale e assicurata mediante notifica individuale ovvero mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione** (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi)» .